



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF166
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	SPLIT PAYMENT – IL PUNTO SUGLI ELENCHI DEFINITIVI
RIFERIMENTI	D.L. 50/2017; DECRETI 27/06 E 13/07 DEL 2017, COMUNICATI 26/07 E 04/08 DEL 2017
CIRCOLARE DEL	26/09/2017

Sintesi: nel seguito si fa il punto della situazione per quanto riguarda l'applicazione dello split payment, con particolare riferimento alla elencazione delle società e degli enti individuati dal MEF e resi a disposizione degli utenti.

E' possibile estrarre l'elenco in formato excel cliccando sui link riportati in calce alle informative.

Lo split payment è stato ampliato, per effetto del D.L. 50/2017, ai seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;**
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;**
- società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti precedenti;**
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.**

L'elenco delle pubbliche amministrazioni è consultabile sul sito dell'IPA (www.indicepa.gov.it).



Nota: nell'utilizzo dell'elenco **non** vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei "**Gestori di pubblici servizi**", in quanto non rientrano nell'ambito della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Inoltre, **le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali**,

- anche se non iscritte nell'IPA, ovvero
- ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi",

sono comunque tenute all'applicazione dello split payment qualora risultino incluse nei relativi **elenchi**.

Allo stesso modo, le **società incluse in detti elenchi** non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 1, co. 209, della Legge n. 244/2007 e, conseguentemente, **se non sono iscritte nell'IPA**.

Nota: la L. 244/2007, art. 1, co. 209: al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al co. 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. 52/2004, e D.Lgs. 82/2005.

Inoltre, le **aziende speciali**, non costituite sotto forma societaria, applicano lo split payment nella misura in cui sono destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

INDIVIDUAZIONE DELLE P.A.	D.M. 27/06/2017 (VERSIONE ANTE MODIFICA)	INDIVIDUAZIONE DELLE P.A.	D.M. 13/07/2017 (VERSIONE POST MODIFICA)
art. 5-bis, co. 1	In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 196/2009, e s.m., come da elenco pubblicato nella G.U. n. 229 del 30/09/2016	art. 5-bis, co. 1	Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
art. 5-bis, co. 2	Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 196/2009, e s.m., come da elenco pubblicato nella G.U., ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente		

INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA'	D.M. 27/06/2017 (TESTO AGGIORNATO CON D.M. 13/07/2017)
art. 5-ter, co. 1	In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017 , le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB , di cui al co. 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 , come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del MEF
art. 5-ter, co. 2 (testo previsto dal D.M. 27/06/2017)	Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi , le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB , di cui al co. 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente . Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del MEF, del relativo elenco. Le società interessate possono, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. <i>L'elenco definitivo è approvato con decreto del MEF, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo</i>
art. 5-ter, co. 2 (testo modificato dal D.M. 13/07/2017)	Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi , le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB , di cui al co. 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente . Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del MEF, del relativo elenco. Le società interessate possono, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. <i>L'elenco definitivo è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.</i>

art. 5-ter, co. 3	Nel caso in cui il <u>controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre</u> , le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il <u>controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre</u> , le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo
art. 5-ter, co. 4	Nel caso in cui il <u>controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare entro il 30 settembre</u> , le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31/12 dell'anno. <u>Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre</u> , le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31/12 dell'anno successivo
art. 5-ter, co. 5	Nell'ambito delle società controllate di cui al co. 1-bis, lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 sono incluse le <u>società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali</u> di cui alla lettera a) dello stesso co. 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o <u>da pubbliche amministrazioni locali</u> di cui alla lettera b) dello stesso co. 1-bis e/o da società controllate da queste ultime

DECORRENZA	D.M. 27/06/2017
art. 2, co. 1	Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è <u>emessa fattura a partire dal 01/07/2017</u>
art. 2, co. 2	Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31/10/2017, <u>le pubbliche amministrazioni</u> che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. 50/2017, <u>accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta</u> , da effettuarsi in ogni caso entro il 16/11/2017
art. 2, co. 3	In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, <u>le società</u> ivi contemplate, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del MEF del 23/01/2015, <u>possono annotare le fatture</u> , per le quali l'esigibilità si verifica dal 01/07/2017 al 30/11/2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18/12/2017
art. 2, co. 4	<u>Per l'anno 2017</u> i soggetti di cui all'art. 5, co. 01, effettuano il versamento di cui all'art. 6, co. 2, L. 405/1990, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del MEF del 23/01/2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017

DECORRENZA	D.M. 13/07/2017
art. 2, co. 1	Il presente decreto <u>si applica alle fatture per le quali l'esigibilità</u> si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (cioè <u>dal 25/07/2017</u>)
art. 2, co. 2	<u>Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti</u> che hanno applicato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle <u>fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 01/07/2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto</u>

Il **Comunicato del Dipartimento delle finanze del 04/08/2017**, a seguito di ulteriori segnalazioni pervenute dopo il 26/07/2017, data quest'ultima in cui il ministero ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione dello split payment, **ha provveduto**, a seconda dell'accertata sussistenza o meno dei requisiti ad essere destinatari del particolare meccanismo di applicazione dell'Iva:

- a **escludere** dai medesimi elenchi alcune società (cioè 7) e
- ad **includerne** altre (cioè 12).

DESTINATARI	ELENCHI DEFINITIVI		RETTIFICA
	AL 26/07/2017	AL 04/08/2017	
Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime	ELENCO DEFINITIVO	ELENCO DEFINITIVO	SI
Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime	ELENCO DEFINITIVO	ELENCO DEFINITIVO	NO
Società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime	ELENCO DEFINITIVO	ELENCO DEFINITIVO	SI
Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana	ELENCO DEFINITIVO	ELENCO DEFINITIVO	NO